

Legge regionale 11 novembre 2013 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/06/2016

Disposizioni urgenti in materia di cultura, sport e solidarietà.

Art. 14

(Modifica all'articolo 8 della legge regionale 68/1981)

1. Il secondo comma dell'articolo 8 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali), è sostituito dal seguente:

<<2. La Regione riconosce quale organismo regionale primario di produzione musicale la Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste, ne sostiene l'attività e ne promuove la presenza nell'attuazione dei programmi degli enti territoriali. A tal fine il programma di decentramento annuale della Fondazione medesima è preventivamente concordato con le istituzioni teatrali interessate e trasmesso all'Amministrazione regionale.>>.

2. In relazione alla modifica dell'articolo 8 della legge regionale 68/1981 di cui al comma 1, all'unità di bilancio 5.2.1.5048 nella denominazione del capitolo 5340 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 le parole <<dell'Ente Autonomo del Teatro>> sono sostituite dalle seguenti:<<della Fondazione del Teatro Lirico>>.